

# Comune di Sangano

## UFFICIO TRIBUTI

### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  
Visto l'art. 5-bis, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148;  
Visto l'art. 37, commi 13 e 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;  
Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;  
Visto l'art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;  
Visti gli artt. 1, commi 5 e 6, e 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
Visto il D.L. 27/5/2008;  
Vista la deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;

#### RENDE NOTO

**IL 16 GIUGNO  
P.V.**

Scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre P.V., a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate. Il versamento non è dovuto per importi annui pari o inferiori a € 2,00.

L'imposta deve essere corrisposta **ESCLUSIVAMENTE** mediante:

- versamento su conto corrente postale N. **96240379** intestato a COMUNE SANGANO ICI - SERVIZIO TESORERIA
- tramite modello F/24.

Si **AVVERTE** che i vecchi numeri di conto corrente postale **NON DEVONO** più essere utilizzati pena l'applicazione di una sanzione, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, pari ad € 50,00 (art. 8 Regolamento entrate).

In caso di utilizzo del modello F/24, è ammessa la compensazione di somme dovute a titolo ICI con crediti vantati nei confronti di altri enti sino ad un importo massimo di € 500,00, previa dichiarazione da presentare entro i termini di scadenza del pagamento, contenente le generalità e C.F. del contribuente, l'ammontare dell'ICI dovuta prima della compensazione, l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta e per tributo. Per la compensazione di crediti superiori ad € 500,00 dovrà essere presentata apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.

L'imposta deve essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera I (D.Lgs. 446/1997), si considerano regolari i versamenti effettuati dai contitolari, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il 31/07/2010, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In caso di decesso del soggetto passivo di imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del sopracitato D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'imposta dovuta per l'anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;

Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attri-

buzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile e' comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

Sono soggetti all'imposta il proprietario degli immobili di cui al precedente punto, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;

L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota applicata %
1	ALIQUOTA RIDOTTA - Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, della persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune (solo categorie A1 - A8 -A9)	5,50
2	ALIQUOTA ORDINARIA (restanti unità immobiliari) .....	5,90
3	ALIQUOTA AGEVOLATA - per interventi finalizzati al risparmio energetico (modalità di fruizione da richiedere all'ufficio Tributi)	3,80

Per il corrente anno le riduzioni o le detrazioni d'imposta sono determinate, in virtù del disposto di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nelle misure di cui al prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Riduzione d'imposta	Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
1	DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO .....		140,00
2	<p>ULTERIORE DETRAZIONE: per i nuclei familiari con almeno un componente convivente disabile o portatore di handicap ai sensi della L. 104/ 92, risultanti dal certificato rilasciato dalle strutture pubbliche competenti e con invalidità pari o superiore al 75%.                      Al soggetto passivo ICI spetta l'ulteriore detrazione di € 118,00 soltanto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il componente disabile o portatore di handicap convivente, sia il coniuge, oppure abbia un grado di parentela e/o affine di 1 grado;</li> <li>- né il proprietario né i componenti il nucleo familiare sono proprietari di altri immobili o quota di immobili, oltre quello per il quale viene richiesta la detrazione il cui valore ai fini ICI superi complessivamente €25.823,00;</li> <li>- non effettuano sub-locazione;</li> <li>- l'unità immobiliare per la quale richiedono la detrazione, è catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9, A/10.</li> </ul> <p>Qualora il soggetto con invalidità abbia dimora presso una struttura di ricovero assistenziale, il soggetto passivo ICI decadrà dal beneficio dell'ulteriore detrazione.                      Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione, è necessario presentare entro il mese di aprile dell'anno oggetto di imposta, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti. La mancata comunicazione comporta la non applicabilità dell'ulteriore detrazione.</p>		258,00  (esclusivamente per i soggetti di cui al punto 2)

Ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992, come inserito dall'art. 1, comma 6.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per l'abitazione principale e le detrazioni di cui ai prospetti che precedono, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.

Ai sensi del decreto legge 27 maggio 2008, a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Pertanto l'Informativa I.C.I. 2010 viene recapitata a domicilio dei soli contribuenti in possesso di altri fabbricati o abitazione principale e pertinenze di cat. A/8.

- L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni e' computata per intero.

A seguito delle modifiche normative intervenute in materia e del Regolamento Comunale ICI, il contribuente non e' tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio. Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione ICI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui e' avvenuta la variazione o la cessazione.

Dalla residenza comunale, lì .....



**Il Responsabile del Servizio**